

# LA TUTELA DEL PATRIMONIO CULTURALE – BLOG

RIFLESSIONI, INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE SULLA TUTELA DEL PATRIMONIO CULTURALE NAZIONALE E INTERNAZIONALE



## LA TUTELA PAESAGGISTICA (PARTE SECONDA)

Riprendendo le tappe dell'ultimo intervento sul tema della tutela paesaggistica e, in particolare, delle disposizioni normative che nel tempo si sono avvicinate, in questo prosieguo parleremo di tre interventi legislativi che, applicati unitariamente, costituiscono un traguardo importante per la tutela e la conservazione del paesaggio.

In ordine cronologico, si tratta della cosiddetta Legge “*Galasso*”, della *Convenzione europea del paesaggio* e del *Codice dei beni culturali e del paesaggio*.

Come abbiamo visto nella prima parte dell'intervento, l'evoluzione normativa, la giurisprudenza costituzionale e, in particolare, la dottrina costituzionalista hanno fornito una nuova interpretazione del **concetto di paesaggio dal punto di vista giuridico**, legandolo a una visione che contempri sia la bellezza esteriore, sia quella componente socio-economica del vissuto umano stanziato in un determinato territorio.

Poche parole occorre spendere sulla Legge “Galasso”.

Il 27 giugno 1985 entrava in vigore il decreto legge n. 312 concernente disposizioni urgenti per la tutela delle zone di particolare interesse ambientale, convertito in legge con modificazioni dalla Legge 8 agosto 1985, n. 431, meglio conosciuta come Legge “Galasso”.

Nella sostanza questa legge andava a modificare il D.P.R. 24 luglio 1977 n. 616<sup>1</sup> e individuava le aree da sottoporre a tutela, prevedendo l'obbligo del vincolo paesaggistico di cui alla L. 29 giugno 1939 n. 1497<sup>2</sup>. Quest'ultima, che aveva ad oggetto in particolare la tutela ambientale, le bellezze

---

<sup>1</sup> Il D.P.R. n. 616/1977 dava attuazione della delega di cui all'art. 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382, in materia di riordino e organizzazione degli organi statali e della Pubblica Amministrazione nell'ambito dei quali vi era anche il settore urbanistico, poi abrogato dal D.Lgs.vo 29 ottobre 1999, n. 490, Testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, a sua volta abrogato dal D.Lgs.vo 22 gennaio 2004, n. 42 Codice dei beni culturali e del paesaggio.

<sup>2</sup> Rubricata “Protezione delle bellezze naturali”, abrogata dal D.Lgs.vo 29 ottobre 1999, n. 490, Testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, a sua volta abrogato dal D.Lgs.vo 22 gennaio 2004, n. 42 Codice dei beni culturali e del paesaggio.

naturali e panoramiche, introduceva inoltre per la prima volta il **Piano Paesistico**, lo strumento nelle mani degli organi preposti per la regolamentazione e l'utilizzo delle zone di interesse ambientale.

Il contenuto di tali disposizioni venivano poi trasfuse all'interno dell'attuale Codice dei beni culturali e del paesaggio, il quale riprendeva altresì quelle della Convenzione europea.

Una chiara e univoca definizione del concetto di paesaggio è stata, infatti, coniata con la **Convenzione europea del paesaggio** adottata dal Consiglio d'Europa il 20 ottobre 2000 e ratificata dall'Italia con la legge n. 14 del 1° settembre 2006, in cui è entrata in vigore.

La Convenzione consta di quattro *capitoli* per un complessivo di diciotto articoli escluso il preambolo nel quale, peraltro, vengono citate alcune interessanti premesse, che ben possono ritenersi la conferma normativa di quella duplice componente interpretativa estetico-socio-economica cui si diceva nel precedente intervento e qui sopra richiamata.

Infatti, secondo le disposizioni contenute nel preambolo, tra le altre affermazioni, il paesaggio «*svolge importanti funzioni di **interesse generale**, sui piano culturale, ecologico, ambientale e sociale e **costituisce una risorsa favorevole all'attività economica** e che, se salvaguardato, gestito e pianificato in modo adeguato, può contribuire alla creazione di posti di lavoro*» e nell'ottica del fatto che «*il paesaggio concorre all'elaborazione delle culture locali e **rappresenta una componente fondamentale del patrimonio culturale e naturale dell'Europa**, e che la sua salvaguardia, la sua gestione e la sua pianificazione comportano diritti e responsabilità per ciascun individuo*».

Nel primo capitolo, all'art. 1, sono elencate le definizioni e, tra queste, quella di paesaggio in virtù della quale il «*"Paesaggio" designa una **determinata parte di territorio**, così come è **percepita dalle popolazioni**, il cui carattere deriva dall'azione di **fattori naturali e/o umani** e dalle loro interrelazioni*».

All'art. 3 sono indicati gli obiettivi: «*La presente Convenzione si prefigge lo scopo di **promuovere la salvaguardia, la gestione e la pianificazione dei paesaggi** e di organizzare la cooperazione europea in questo campo*».

Attraverso l'adozione della Convenzione, le istituzioni europee prendono quindi cognizione dell'esistenza culturale del paesaggio innalzandolo a fattore unitario, identitario e territoriale dell'Europa, ponendo inoltre le basi della sua valorizzazione attraverso la «*pianificazione*».

Il contenuto della Convenzione è stato direttamente trasfuso nel **Codice dei beni culturali e del paesaggio, D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42**.

Riservandoci la trattazione nei prossimi interventi riguardo le modalità attraverso le quali viene eseguita l'individuazione delle aree da sottoporre a tutela e la pianificazione paesaggistica, è doveroso ora porre l'attenzione su alcune importanti disposizioni contenute nel Codice.

In particolare:

- **all'art. 131** viene dichiarato che *«Per paesaggio si intende il territorio espressivo di identità, il cui carattere deriva dall'azione di fattori naturali, umani e dalle loro interrelazioni»*, aggiungendo infatti all'art. 132 che *«La Repubblica si conforma agli obblighi ed ai principi di cooperazione tra gli Stati fissati dalle convenzioni internazionali in materia di conservazione e valorizzazione del paesaggio»* e, inoltre, *«Il presente Codice tutela il paesaggio relativamente a quegli aspetti e caratteri che costituiscono rappresentazione materiale e visibile dell'identità nazionale, in quanto espressione di valori culturali»*; *«La tutela del paesaggio, ai fini del presente Codice, è volta a riconoscere, salvaguardare e, ove necessario, recuperare i valori culturali che esso esprime ...»*; *«La valorizzazione del paesaggio concorre a promuovere lo sviluppo della cultura ...»*; *«Lo Stato, le regioni, gli altri enti pubblici territoriali nonché tutti i soggetti che, nell'esercizio di pubbliche funzioni, intervengono sul territorio nazionale, informano la loro attività ai principi di uso consapevole del territorio e di salvaguardia delle caratteristiche paesaggistiche e di realizzazione di nuovi valori paesaggistici integrati e coerenti, rispondenti a criteri di qualità e sostenibilità»*;
- **l'art. 134 individua i beni paesaggistici**: *«gli immobili e le aree di cui all'articolo 136 ...; le aree di cui all'articolo 142; gli ulteriori immobili ed aree specificamente individuati a termini dell'articolo 136 e sottoposti a tutela dai piani paesaggistici...»*;
- **l'art. 135 afferma l'obbligo della pianificazione paesaggistica**, disponendo che *«Lo Stato e le regioni assicurano che tutto il territorio sia adeguatamente conosciuto, salvaguardato, pianificato e gestito in ragione dei differenti valori espressi dai diversi contesti che lo costituiscono»*;
- **l'art. 142 individua le aree tutelate per legge** senza che occorra alcun provvedimento, in particolare, a titolo esemplificativo, *«i territori costieri compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla battigia, i territori contermini ai laghi compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla battigia, i fiumi, i torrenti ...; le montagne per la parte eccedente 1.600 metri sul livello del mare per la catena alpina e 1.200 metri sul livello del mare per la catena appenninica e per le isole; i ghiacciai e i circhi glaciali; i parchi e le riserve nazionali o regionali, nonché i territori di protezione esterna dei parchi; i territori coperti da foreste e da boschi, i vulcani; le zone di interesse archeologico»*.

Come è agevole constatare, la Convenzione prima e il Codice dei beni culturali e del paesaggio poi assumono una posizione molto marcata in materia di tutela del paesaggio e, non a caso, proprio il Codice reca norme non solo in materia culturale, ma anche e in particolare a tutela del paesaggio, intento quest'ultimo già manifestato nella stessa denominazione: Codice dei beni culturali e **del paesaggio**, peraltro nel rispetto dell'art. 9 della Carta costituzionale.

Se proprio dobbiamo, per così dire, tracciare una differenza tra la Convenzione e il Codice, ammesso che ve ne siano, possiamo prendere a riferimento lo spirito che ha animato i due legislatori, quello europeo e quello italiano, nell'adozione dei due rispettivi atti normativi.

Infatti, se da una parte il legislatore europeo ha agito anche nell'ottica di garantire l'attività economica connessa al paesaggio e, quindi, assecondando quello spirito utilitaristico preminente e genetico dell'U.E., dall'altra, il legislatore italiano, senza disprezzare l'impostazione utilitaristica e nel rispetto della giurisprudenza costituzionale, ha posto tuttavia un maggiore accento a fattori culturali e identitari del nostro paesaggio e di ciò il Codice ne è testimonianza oltre che evidenza normativa, proprio là dove cita espressamente come il paesaggio sia *territorio espressivo di identità*.

In definitiva, quindi, tuteliamo il nostro paesaggio, alla stessa stregua di come tuteliamo i nostri beni culturali dei quali, va detto, il paesaggio ne costituisce una specie, perché abbiamo il dovere di custodire la nostra identità anche in favore delle future generazioni.

Esaurita la parte dedicata alla normativa, vedremo nei prossimi interventi come questa tutela venga attuata dagli organi preposti.

#### **Bibliografia essenziale:**

- *Diritto costituzionale*, G. Giappichelli editore, Torino 2018.
- *Beni culturali e paesaggistici*, G. Giappichelli editore, Torino 2011.

#### **Sitografia:**

- <https://www.cortecostituzionale.it/>
- <https://www.njus.it>

Autore del contributo per il blog “La Tutela del Patrimonio Culturale”: **Leonardo Miucci**

Scritto in data: 5 maggio 2024